



PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA AMBIENTALE

TRA

la Regione Lazio, con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo 212, C.F. 080143490581, nella persona del Presidente Nicola Zingaretti;

E

la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, con sede legale in Roma, Piazza Adriana 2, C.F. 80206550586, nella persona del Procuratore Generale Giovanni Salvi;

Si osserva in premessa che il presente protocollo ha la finalità di assicurare l'applicazione efficace e tendenzialmente omogenea nel territorio distrettuale della disciplina prevista per i reati in materia ambientale, con particolare riferimento al procedimento di estinzione delle contravvenzioni di cui alla parte sesta-bis del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, introdotta dall'art. 1 co. 9 della legge 22 maggio 2015 n. 68, che regola il procedimento per l'estinzione di alcune fattispecie di reati ambientali tramite l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore e il successivo pagamento in sede amministrativa di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione (art. 318 quater).

La procedura estintiva è consentita soltanto per i casi nei quali le contravvenzioni non abbiano cagionato "*danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*" (art. 318 bis c.p.) punibili con pena pecuniaria o alternativa (arresto o ammenda), restandone escluse le fattispecie sanzionate con sola pena detentiva (arresto) o con pena congiunta (arresto e ammenda). Allo stato la Procura Generale ritiene, fatti salvi successivi approfondimenti, di condividere l'orientamento interpretativo che esclude l'applicabilità della predetta disciplina alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto o con pena congiunta.

La corretta ed efficace applicazione della normativa in esame presuppone, in primo luogo, la tempestività e la congruità delle verifiche tecniche tese, da un lato, all'accertamento dello stato dei luoghi per definire l'intensità della lesione e la sussistenza o meno del danno o del pericolo di danno concreto che esclude l'accesso alla procedura estintiva, nonché, d'altro lato, alla puntuale definizione degli interventi necessari a ripristinare la fisiologia del contesto ambientale riguardato dalla condotta illecita ed a consentire l'estinzione del reato.

I predetti adempimenti richiedono adeguate competenze tecniche che non sono patrimonio di tutti gli organi di polizia giudiziaria, soprattutto di quelli operanti a livello locale. Da ciò nasce l'esigenza del presente protocollo che vuole assicurare a tutte le Procure del distretto con il contributo della Regione Lazio la possibilità di avvalersi di un qualificato organo tecnico di riferimento al quale rivolgersi secondo precise modalità operative.

Tale protocollo si pone altresì nell'ottica di dare concreta attuazione a quanto previsto dalla normativa di cui alla legge n. 132 del 28. 6. 2016 che, istituendo il "*Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente*" del quale è parte integrante l'ARPA, prevede, all'art. 3, lett. d), che le strutture componenti il predetto "*Sistema*" svolgano, tra le tante altre funzioni, anche quella specifica "*di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali ed amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale*", nonché, ex art. 3 lett. i), "*attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e l'irrogazione di sanzioni*", a tali fini anche stipulando, ex art. 7 co. 5, "*accordi o convenzioni*".

Tanto premesso si conviene che:

- l'ARPA, ove richiesto dall'organo accertatore e limitatamente ai casi di maggiore complessità, fornirà il contributo tecnico necessario per la valutazione delle conseguenze dannose o pericolose della condotta criminosa evidenziando, in particolare, la reversibilità degli effetti del reato, allo scopo di consentire alla polizia giudiziaria di individuare i casi in cui è possibile ammettere il contravventore alla procedura estintiva; il personale dell'ARPA, qualora agisca d'iniziativa quale organo di polizia giudiziaria, con o senza l'ausilio di altri corpi di polizia, potrà interloquire con l'ufficio del pubblico ministero in ordine all'ammissibilità o meno della procedura nei casi dubbi, quando si pone un problema di sussistenza del danno o del pericolo di danno e ci sia la possibilità che il P.M. non condivida le determinazioni dell'organo accertatore; nel caso in cui ritenga non applicabile la procedura estintiva di cui all'art. 318 bis d. l.vo n. 152/06 l'ARPA indicherà in maniera chiara i motivi di tale decisione;

- l'ARPA avrà cura di predisporre prescrizioni standard per ciascuna delle violazioni estinguibili ai sensi della parte sesta bis del codice dell'ambiente (d. l.vo n. 152/2006), prescrizioni che saranno messe a disposizione e diffuse tra le forze di polizia giudiziaria, tramite i vertici competenti, al fine di una più agevole adozione degli interventi specifici da adottare nei singoli casi concreti per consentire il ripristino dello stato dei luoghi;
- nei casi più complessi, laddove ci sia dubbio circa il contenuto della prescrizione da impartire al contravventore, l'organo accertatore prenderà contatto con i competenti uffici dell'ARPA regionale che individuerà le disposizioni da impartire per far cessare le eventuali situazioni di pregiudizio ambientale e l'attività potenzialmente pericolosa; a tal fine la dirigenza dell'ARPA indica, con la nota allegata al presente protocollo, gli uffici ed i soggetti ai quali le singole Procure del distretto potranno localmente rivolgersi per gli interventi ritenuti necessari;
- l'ARPA, nel caso in cui proceda alla analisi dei campioni prelevati, segnalerà, all'atto della comunicazione dell'esito delle analisi, accanto alla indicazione dei valori rilevati, i valori soglia previsti dalle disposizioni normative e/o amministrative applicabili alla specifica fattispecie evidenziando per ciascuno di essi l'entità dell'eventuale superamento;
- l'ARPA è, di regola, incaricata di asseverare le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza; l'asseverazione non sarà peraltro necessaria nelle ipotesi di contravvenzioni puramente formali (mancanza di autorizzazione nello svolgimento dell'attività) o nel caso in cui la prescrizione corrisponda al contenuto delle prescrizioni standard predisposte dall'ARPA;
- l'ARPA curerà che l'asseverazione delle prescrizioni avvenga in tempi brevi, anche in considerazione del fatto che l'atto asseverativo è di regola condizione di efficacia delle prescrizioni e, conseguentemente, presupposto necessario per l'avvio della procedura estintiva del reato; gli organi accertatori cureranno la tempestiva comunicazione dell'asseverazione al contravventore ed al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore (v. art. 318 ter comma 2 del d. l.vo n. 152/2006) nonché alla Procura competente;
- il termine di trenta giorni per il pagamento in via amministrativa, fissato dall'art. 318 quater comma 2 d. l.vo n. 152/2006, cui sono tenuti in solido i responsabili dell'illecito, è da ritenersi termine perentorio alla stregua dell'analogo termine fissato nell'art. 21 del d. l.vo n. 758/1994, con la conseguenza che un pagamento successivo non varrà ai fini della procedura di estinzione del reato, ma sarà solo valutabile ai fini dell'oblazione ex art. 162 bis c.p. (v. art. 318 *septies* comma 3 d. l.vo cit.); al riguardo, in attesa di eventuali chiarimenti legislativi, i versamenti delle somme da effettuare in sede amministrativa per estinguere il reato potranno

essere anche eseguiti sul conto corrente indicato dall'ARPA in alternativa al versamento sul conto corrente per gli illeciti amministrativi;

- con riferimento alla fase successiva della esecuzione delle sentenze di condanna per reati ambientali che impongano il ripristino dello stato dei luoghi ovvero la bonifica del territorio, l'ARPA avrà cura di verificare, su delega della competente autorità giudiziaria, l'effettivo risanamento ambientale e l'eliminazione del danno causato dal reato.

Si conviene, conclusivamente, di fissare riunioni periodiche tra i due Uffici firmatari del presente protocollo al fine di monitorarne la corretta applicazione e di valutare la necessità di eventuali integrazioni.

Roma, 31 maggio 2017

Il Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Roma


Giovanni Salvi

Il Presidente della Regione Lazio


Nicola Zingaretti



LEGGE 68/2015

D.LGS. 152/2006 PARTE VI[^] BIS

PRESCRIZIONI TIPO PER ILLECITI PENALI CONTRAVVENZIONALI

PROTOCOLLO D'INTESA DEL 31/05/2017

D. Lgs 152/06 Parte II^

ARTICOLO	SANZIONI	CASI	PRESCRIZIONI	TEMPI DI ADEGUAMENTO	ELEMENTI DA VALUTARE
<p>29 Quattordices</p>	<p>Comma 1 – Arresto o Ammenda (2.500 – 26.000). Esercizio di un'attività senza essere in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata. Attività che comporta lo scarico di sostanze o la gestione di rifiuti non pericolosi.</p> <p><i>Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/a dell'allegato 5 alla parte terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quello dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 a 52.000 €. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del C.P.P. consegue la confisca dell'area.</i></p> <p>LA PRESCRIZIONE NON E' APPLICABILE</p>	<p>Caso 1: nuova installazione</p> <p>Caso 2: installazione con autorizzazione scaduta</p>	<p>Caso 1:</p> <p>a) Interrompere immediatamente l'attività svolta dall'installazione fino all'ottenimento dell'autorizzazione.</p> <p>b) Presentare istanza di autorizzazione</p> <p>Caso 2:</p> <p>a) Interrompere immediatamente l'attività svolta dall'installazione fino all'ottenimento dell'autorizzazione.</p> <p>b) Presentare istanza di autorizzazione</p>	<p>Entro 24 ore</p> <p>Entro 30/45 gg</p> <p>Entro 24 ore</p> <p>Entro 30/45 gg</p>	

D. Lgs 152/06 Parte II^

<p style="text-align: center;">29 Quattordecies</p>	<p>c) Sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.</p> <p>Comma 5 - chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza la prevista autorizzazione è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 a 26.000 €.</p>	<p>Caso 3: violazione delle prescrizioni relative agli scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche.</p> <p>Caso 4: violazione delle prescrizioni relative agli scarichi recapitanti in aree protette.</p> <p>Caso 1: mancata comunicazione di modifica sostanziale</p>	<p>Casi 3 e 4:</p> <p>a) Adeguare la gestione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;</p> <p>b) Effettuare le analisi di autocontrollo previste dal PMC;</p> <p>c) Trasmettere relazione degli interventi effettuati e relative analisi.</p> <p>Caso 1:</p> <p>a) Sospendere l'attività riguardante la parte dell'impianto modificata e non autorizzata fino all'ottenimento dell'autorizzazione;</p> <p>b) Presentare istanza di modifica sostanziale dell'AIA.</p>	<p>Entro 5/10 gg</p> <p>Entro 15/20 gg</p> <p>Entro 30/45 gg</p> <p>Entro 24 ore</p> <p>Entro 20 gg</p>	
---	--	---	---	---	--

D. Lgs 152/06 PARTE TERZA

TITOLO III TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

ARTICOLO	SANZIONI	CASI	PRESCRIZIONI	TEMPI DI ADEGUAMENTO	ELEMENTI DA VALUTARE
<p>Art. 137</p>	<p>Comma 1 - fuori dai casi sanzionati dall'art. 29 quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o a mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 a 10.000 €.</p>	<p>Caso 1: nuovo scarico (Le prescrizioni si applicano anche ad acque di prima pioggia art. 113 – 137, comma 9 che, per le loro caratteristiche, vengono classificate come industriali).</p> <p>Caso 2: mancato rinnovo</p>	<p>Caso 1: a) Interrompere immediatamente lo scarico non autorizzato fino all'ottenimento dell'autorizzazione; b) Comunicare le eventuali modalità adottate alternative allo scarico mediante apposita relazione documentata; c) Presentare istanza di autorizzazione allo scarico (OPZIONALE).</p> <p>Caso 2: a) Interrompere immediatamente lo scarico non autorizzato fino all'ottenimento dell'autorizzazione; b) Comunicare le eventuali modalità adottate alternative allo scarico mediante apposita relazione documentata; c) Presentare istanza di autorizzazione allo scarico (OPZIONALE).</p>	<p>Entro 24 ore</p> <p>Entro 7 gg</p> <p>Entro 15 gg</p> <p>Entro 24 ore</p> <p>Entro 7 gg</p> <p>Entro 15 gg</p>	

<p>Art. 137</p>	<p>Comma 7 - al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'art. 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 a 30.000 € se si tratta di rifiuti NON PERICOLOSI.</p> <p>Comma 9 - chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle Regioni ai sensi dell'art. 113, comma 3 (acque meteoriche e di dilavamento, acque di prima pioggia), è punito con la sanzione di cui all'art. 137, comma 1.</p> <p>Comma 10: chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 84, comma 4, ovvero dell'art. 85, comma 2 (limitazione degli scarichi in acque idonee alla vita dei pesci), è punito con l'ammenda da 1.500 a 15.000 €.</p>	<p>Caso 1: mancata comunicazione di cui all'art. 110, comma 3.</p> <p>Caso 1: nuovo scarico di acque di dilavamento/prima pioggia, che non ha mai ottenuto l'autorizzazione.</p>	<p>Caso 1:</p> <p>a) Interrompere immediatamente il ricevimento dei rifiuti e materiali di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 110, comma 3;</p> <p>b) Effettuare la comunicazione di cui allo stesso articolo.</p> <p>Caso 1:</p> <p>a) Sospendere lo scarico e gestire il refluo come rifiuto, ovvero rimuovere dal piazzale tutto quello che lo rende a carattere industriale</p> <p>b) Presentare domanda di autorizzazione allo scarico. La ripresa dello scarico è vincolata all'ottenimento del titolo autorizzativo.</p> <p>- Prescrizione da valutare caso per caso in relazione al provvedimento violato.</p>	<p>Entro 24 ore</p> <p>Entro 10 gg</p> <p>Entro 24 ore</p> <p>Entro 15 gg</p>	<p>NON SI APPLICA AI RIFIUTI PERICOLOSI</p>
------------------------	--	--	--	---	--

	<p>Comma 12: chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'art. 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'art. 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'art. 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 a 40.000 €.</p> <p>Comma 14: chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da 1.500 a 10.000 €, o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p>	<p>Caso 1: effettuazione di spandimento di effluenti di allevamento senza aver ottemperato all'obbligo di preventiva comunicazione di riutilizzo agronomico.</p>	<p>- Prescrizione da valutare caso per caso in relazione al provvedimento violato.</p> <p>Caso 1:</p> <p>a) Interrompere immediatamente lo spandimento fino alla regolarizzazione della procedura;</p> <p>b) Effettuare la comunicazione di riutilizzo agronomico ai sensi R.R. 1/2011 e R.R. 1/2016;</p> <p>c) Verificare lo stato di contaminazione del sito e, se necessario, attuare le procedure operative ed amministrative del caso.</p>	<p>Entro 30 gg</p> <p>Entro 30/60 gg</p>	
--	--	---	--	--	--

D. lgs 152/06 PARTE QUARTA

ARTICOLO	SANZIONI	CASI		TEMPI DI ADEGUAMENTO	ELEMENTI DA VALUTARE
<p>Art. 256 (chi esercita attività senza essere in possesso di autorizzazione o dopo che sia sospesa e revocata)</p>	<p>Comma 1 - attività di gestione rifiuti non autorizzata. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi. b) NON APPLICABILE (rifiuti Pericolosi)</p>	<p>Caso 1: attività di gestione rifiuti senza autorizzazione o iscrizione.</p> <p>Caso 2: attività con autorizzazione / iscrizione scaduta.</p>	<p>Caso 1: a) Interrompere immediatamente l'attività di gestione dei rifiuti NON PERICOLOSI; b) Procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti tramite ditte autorizzate e iscritte all'Albo Gestori Rifiuti; c) Presentare una relazione di fine lavori relativa alle modalità, documentazione di prova e destinazioni finali di recupero o smaltimento; d) Autocontrollo dello stato del suolo (o delle acque) per evidenziare l'efficacia del ripristino (opzionale in relazione alle condizioni di esercizio).</p> <p>Caso 2: a) Interrompere immediatamente l'attività di gestione dei rifiuti NON PERICOLOSI fino all'ottenimento del titolo autorizzativo; b) Presentare istanza di rinnovo autorizzazione/iscrizione all'ente competente e darne tempestivamente evidenza, ovvero relazione descrittiva degli interventi di rimozione all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti, tramite ditte autorizzate (l'attività della ditta autorizzata deve concludersi entro 40 gg);</p>	<p>Entro 30/60 gg</p> <p>Entro 40/70 gg</p> <p>Entro 50/80 gg dalla rimozione</p> <p>Entro 30 gg</p>	

	<p>Comma 2 - Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p>	<p>Caso 3: trasporto non autorizzato.</p> <p>Caso 4: abbandono, deposito incontrollato o immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti NON PERICOLOSI.</p>	<p>e) Autocontrollo dello stato del suolo (o delle acque) per evidenziare l'efficacia del ripristino (opzionale in relazione alle condizioni di esercizio).</p> <p>Caso 3:</p> <p>a) Procedere a regolarizzare e sanare la propria posizione effettuando l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;</p> <p>b) Dare evidenza dell'avvenuta iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;</p> <p>c) Smaltire i rifiuti tramite ditte autorizzate e darne evidenza mediante presentazione della documentazione (autorizzazione della ditta e FIR 4^a copia).</p> <p>Caso 4:</p> <p>a) Interrompere immediatamente l'abbandono o il deposito incontrollato o l'immissione di rifiuti NON PERICOLOSI su suolo o nelle acque superficiali o sotterranee;</p> <p>b) Procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti (dopo classificazione, se necessario per mezzo di analisi), tramite ditte autorizzate e iscritte all'Albo Gestori Rifiuti;</p>	<p>Entro 50/80 gg</p> <p>Entro 60 gg</p> <p>Entro 7 gg dall'iscrizione</p> <p>Entro 20 gg</p> <p>Entro 30/60 gg</p>	
--	--	---	---	---	--

	<p>Comma 4 - Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p>	<p>Caso 5: deposito temporaneo – mancato rispetto dei requisiti per il deposito temporaneo di rifiuti prodotti dall’attività.</p> <p>Caso 1: inosservanza delle prescrizioni, carenza dei requisiti e condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p>	<p>c) Presentare una relazione di fine lavori relativa alle modalità sul corretto avvio a recupero/smaltimento, con destinazioni finali, e relativa documentazione;</p> <p>f) Autocontrollo dello stato del suolo (o delle acque) per evidenziare l’efficacia del ripristino (opzionale in relazione alle condizioni di esercizio).</p> <p>Caso 5: prescrizioni da adattare caso per caso (il deposito temporaneo deve essere ripristinato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose in esse contenute).</p> <p>Caso 1:</p> <p>a) Adeguare la gestione alle specifiche prescrizioni contenute o ai requisiti previsti nelle autorizzazioni;</p> <p>b) Effettuare analisi di autocontrollo delle emissioni previste nell’atto autorizzativo;</p> <p>c) Trasmettere relazione degli interventi effettuati.</p>	<p>Entro 40/70 gg</p> <p>Entro 30 gg dalla rimozione</p> <p>Entro 7/10 gg</p> <p>Entro 15/30 gg</p> <p>Entro 30 gg</p> <p>Entro 60 gg</p>	
--	--	---	---	---	--

<p>Art. 257 Bonifica dei siti</p>	<p>Comma 6 - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p>Comma 1: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.</p>	<p>Caso 1: deposito di rifiuti sanitari.</p> <p>Caso 1: bonifica non attuata.</p>	<p>a) Rispettare le specifiche (caso per caso) disposizioni in materia di deposito temporaneo di rifiuti sanitari dettate dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e ss.mm.ii.</p> <p>Caso 1:</p> <p>a) Provvedere alla bonifica del sito contaminato in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.</p>	<p>Entro 7/10 gg</p> <p>Tempo da definire in funzione del progetto approvato dall'Autorità competente Evidenziare difformità riscontrata ed indicare la prescrizione specifica (se necessaria).</p>	
--	---	---	---	---	--

<p>Art. 261 bis (coincenerimento di rifiuti animali rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento n. 1069/2009/UE)</p>	<p>Comma 1, ultimo capoverso - In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.</p> <p>Comma 8 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attività di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 237-undecies, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.</p> <p>Se i valori non rispettati sono quelli di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a quarantamila euro. (sostanze pericolose) NON APPLICABILE.</p>	<p>Caso 2: mancata comunicazione di potenziale contaminazione.</p> <p>Caso 1: superamento dei VLE (valori limite di emissione) di cui all'art. 237 undecies.</p>	<p>Caso 2:</p> <p>a) Mettere in atto misure di prevenzione e darne comunicazione agli enti;</p> <p>b) Inviare la comunicazione di sito potenzialmente contaminato agli enti indicati nell'art. 242 del D. Lgs. 152/06</p> <p>Caso 1:</p> <p>a) Adottare tutte le misure atte a riportare l'emissione entro i limiti autorizzativi;</p> <p>b) Effettuare analisi di autocontrollo dell'emissione ai fini di provare il rientro nei limiti autorizzativi;</p> <p>c) Trasmettere relazione degli interventi effettuati.</p>	<p>Entro 24 ore</p> <p>Entro 24 ore</p> <p>Entro 30 gg</p> <p>Entro 40 gg</p> <p>Entro 60 gg</p>	<p>In caso di superamento dei limiti di cui al paragrafo A, Punti 3) e 4), NON APPLICABILE</p>
--	---	--	--	--	---

	<p>Comma 10 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'articolo 237-octies, comma 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro.</p> <p>Comma 11 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato e salvo quanto previsto al comma 12, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 237-quinquies, comma 2, con riferimento agli impianti di incenerimento, all'articolo 237-quinquies, comma 3, all'articolo 237-septies, comma 1, e all'articolo 237-octies, comma 1, è punito con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.</p>	<p>Caso 1: messa in esercizio impianto in assenza della verifica di cui all'237-octies, comma 7, comma 8, comma 10.</p> <p>Caso 1: inosservanza delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione.</p>	<p>Caso 1:</p> <p>a) Nell'ipotesi di violazioni riferibili all'art. 237 octies cc. 7 e 8: interrompere l'esercizio dell'impianto fino all'effettuazione della verifica positiva o della relativa certificazione.</p> <p>b) Nell'ipotesi di violazioni riferibili all'art. 237 octies c. 10: prescrizioni da definire caso per caso in relazione anche a quanto previsto nell'atto autorizzativo.</p> <p>Caso 1: rispettare le prescrizioni autorizzative (specificando quali). Valutare la sospensione dell'attività caso per caso.</p>	<p>Termini da stabilire caso per caso.</p> <p>Termini da stabilire caso per caso</p>	
--	---	--	---	--	--

D. l.gs 152/06 PARTE QUINTA

ARTICOLO	SANZIONI	CASI		TEMPI DI ADEGUAMENTO	ELEMENTI DA VALUTARE
<p>Art. 279 (chi esercita attività senza essere in possesso di autorizzazione o dopo che sia sospesa e revocata)</p>	<p>Comma 1 - Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.</p>	<p>Caso 1: mancanza di autorizzazione ovvero autorizzazione sospesa o revocata.</p> <p>Caso 2: autorizzazione scaduta o decaduta.</p>	<p>Caso 1: nel caso di emissione sottoposta all'art. 269:</p> <p>a) Interrompere l'emissione fino all'ottenimento dell'autorizzazione;</p> <p>b) Presentare la domanda di autorizzazione, dandone evidenza.</p> <p>Caso 2:</p> <p>a) Interrompere l'emissione fino all'ottenimento dell'autorizzazione;</p> <p>b) Presentare la domanda di autorizzazione, dandone evidenza.</p>	<p>Entro 24 ore</p> <p>Entro 30 gg</p> <p>Entro 24 ore</p> <p>Entro 30 gg</p>	

	<p>Segue comma 1 - chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'art. 269, comma 8, è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 a 10.000 €.</p> <p>Comma 2: Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 €.</p>	<p>Caso 1: realizzazione di nuove parti di impianto, modifica di impianti esistenti, aumenti dei flussi di massa autorizzati.</p> <p>Caso 1: superamento dei limiti alle emissioni.</p>	<p>Caso 1:</p> <p>a) Sospendere l'attività riguardante la parte dell'impianto modificata e non autorizzata fino all'ottenimento dell'autorizzazione o all'accertamento del ripristino delle condizioni autorizzate;</p> <p>b) Presentare la domanda di autorizzazione ovvero relazione indicante il ripristino completo delle condizioni autorizzate.</p> <p>Caso 1:</p> <p>a) Assumere tutti i provvedimenti di verifica, manutenzione e controllo degli impianti generanti l'emissione al fine di ripristinarne la funzionalità ottimale e conseguire il rispetto dei limiti prescritti;</p> <p>b) Provvedere ad effettuare un'analisi di controllo attraverso un campionamento all'emissione convogliata in atmosfera al fine di confermare il rispetto dei valori limite;</p> <p>c) Invio dei referti analitici dell'autocontrollo e di relazione tecnica in cui siano descritti:</p> <p>1. I provvedimenti di verifica, manutenzione e controllo degli impianti generanti l'emissione messi in atto al fine di conseguire il rispetto dei limiti previsti in</p>	<p>Entro 24 ore</p> <p>Entro 30 gg</p> <p>Entro 1/7 gg</p> <p>Entro 7/10 gg</p> <p>Entro 15/30 gg</p>	<p>Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p>
--	--	---	---	---	---

		<p>Caso 2: (a) registro non correttamente compilato; assenza, (b) o mal funzionamento del Delta-P (misura della perdita di carico attraverso l'elemento filtrante); (c) ricorso a metodi o sistemi di monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione; (d) erronea numerazione dei camini; (e) accesso in sicurezza dei punti di campionamento non idoneo; (f) camini non a norma per errato posizionamento delle bocchette di prelievo.</p>	<p>autorizzazione; 2. Le possibili cause di superamento; 3. Le azioni correttive messe in atto per evitare il ripetersi dell'accaduto.</p> <p>A seconda dei casi: a) provvedere alla corretta compilazione dei registri dandone successiva evidenza; b) ripristinare la funzionalità del sistema dando evidenza dell'intervento e delle successive misure; c) -adeguare i metodi di monitoraggio a quelli previsti in autorizzazione oppure - dimostrare l'adeguatezza dei metodi utilizzati mediante la presentazione di una relazione tecnica che dimostri la validità e sovrapponibilità dei metodi utilizzati rispetto a quelli prescritti e presentare all'autorità competente istanza di modifica dell'autorizzazione d) correggere la numerazione dei camini presentando documentazione planimetrica aggiornata dell'intera installazione</p>	<p>10gg 7 gg 15 gg 15/30gg 15 gg</p>	
--	--	---	---	--	--

	<p>Comma 3 (mancato rispetto di obbligo di comunicazione stabilito per legge) - Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.</p> <p>Comma 4 - Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro.</p>	<p>Caso 3: Attivazione dell'emissione senza la necessaria comunicazione.</p> <p>Caso 4: Mancata comunicazione delle analisi di messa a regime.</p>	<p>e) dotare i punti di campionamento di idonei sistemi di accesso fissi nel rispetto delle norme;</p> <p>f) provvedere all'apertura di nuove bocchette di prelievo nel rispetto delle norme tecniche di settore dando evidenza della messa a norma mediante la trasmissione di relazione tecnica e documentazione fotografica ;</p> <p>Caso 3:</p> <p>- Se l'impianto è già attivo, la prescrizione NON E' APPLICABILE</p> <p>Caso 4:</p> <p>a) Provvedere alla comunicazione all'autorità competente dei dati relativi alla messa a regime</p> <p>b) Se la mancata comunicazione delle analisi si riferisce all'anno precedente, quindi non sanabile, la prescrizione NON E' APPLICABILE</p>	<p>90 gg</p> <p>30 gg</p> <p>Entro 15 gg</p>	
--	--	--	--	--	--

<p>Art. 296 (prescrizioni per il rendimento di combustione)</p>	<p>Comma 6 - Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a 1.032 euro.</p> <p>Comma 1 - Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 4, chi effettua la combustione di materiali o sostanze non conformi alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, è punito: <i>(così modificato dall'art. 11, comma 5, d.lgs. n. 46 del 2014)</i>.</p> <p>a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I alla parte quinta del presente decreto, con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da 258 euro a 1.032 euro</p>	<p>Ipotesi superata per scadenza dei termini di presentazione degli ex 203/88 ad oggi rientra nel caso di assenza di autorizzazione.</p> <p>Caso 1: combustione senza autorizzazione.</p>	<p>per le prescrizioni fare riferimento al caso di <u>mancato rinnovo</u>.</p> <p>a) Interrompere immediatamente l'attività svolta dall'installazione e fino all'ottenimento dell'autorizzazione.</p> <p>b) Presentare istanza di autorizzazione.</p> <p>Caso 1:</p> <p>a) Interrompere l'emissione fino all'ottenimento dell'autorizzazione;</p> <p>b) Presentare la domanda di autorizzazione, dandone evidenza.</p>	<p>Entro 30 gg</p>	
--	--	--	---	--------------------	--

	<p>Comma 3: In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.</p>	<p>Caso 1 Rendimento di combustione in impianti con potenza termica uguale o superiore a 6 MW:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mancanza del rilevatore di temperatura nell'effluente gassoso;- Mancanza dell'analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del CO (monossido di carbonio);- Mancanza della regolazione automatica aria/combustione etc.	<p>Caso 1 Istallare le idonee apparecchiature mancanti (da verificare caso per caso)</p>	30 gg	
--	---	--	---	-------	--